

Deloitte.
Legal

Alert

Whistleblowing:
a che punto siamo



Team Compliance

ItDeloitteLegal@deloitte.it

La Camera dei deputati, in data **2 agosto 2022**, ha approvato - in via definitiva - il disegno di legge “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea – legge di delegazione europea 2021” (**Legge Delega**).

All’interno di tale Delega, tra le direttive da recepire con Decreto Legislativo, vi è anche la **Direttiva UE 1937/2019** (Direttiva Europea in materia di whistleblowing).

L'iter per il recepimento della Direttiva sul whistleblowing prevede che, dopo l'approvazione del Disegno di Legge da parte del Parlamento, il Governo adotti la normativa tramite un **Decreto Legislativo, modificando il quadro regolatorio della Legge n. 179/2017.**

Infatti, la Legge n. 179/2017 che ad oggi regola la materia del whistleblowing in Italia e che ha ampliato l'ambito di applicazione delle tutele previste per i lavoratori pubblici che segnalano illeciti anche ai lavoratori del settore privato, dovrà essere modificata.

Alert Compliance

Tale modifica dovrà tener conto dei **principi** e dei **criteri** prescritti dalla **Direttiva UE 1937/2019**, il cui **obiettivo** è quello di definire un **quadro normativo armonico a livello europeo**, volto a garantire **standard minimi di protezione in favore di coloro che segnalano illeciti in ambito lavorativo**.

La **Legge Delega entrerà in vigore il 10 settembre** p.v. e, da tale data, il Governo italiano avrà un **termine di tre mesi** per **adempiere alla delega e recepire la Direttiva sul whistleblowing**, adottando un Decreto legislativo in materia.

Alert Compliance

In attesa del completamento del processo di trasposizione della Direttiva, si rammenta che le **disposizioni minime** in essa contenute impongono ai destinatari della stessa (i) la **creazione di un canale** per la ricezione delle segnalazioni che garantisca la **riservatezza** dell'identità dell'informatore e che impedisca l'accesso alle informazioni ai soggetti non autorizzati, (ii) l'inoltro della **conferma di ricezione** della segnalazione all'informatore entro 7 giorni dal ricevimento e (iii) la **nomina di un soggetto imparziale** o di una funzione aziendale che fornisca un feedback all'informatore entro 3 mesi dalla conferma di ricevimento della segnalazione.

Alert Compliance

Tra le **principali novità** introdotte dalla Direttiva vi sono:

- **ampliamento** della **platea dei soggetti** destinatari della tutela;
- **ulteriori livelli di comunicazione** (segnalazioni esterne e divulgazione al pubblico);
- **misure di sostegno** (consulenze gratuite, assistenza da parte delle Autorità competenti, ecc.);
- **ampliamento** delle **misure di protezione**.

La trasposizione della Direttiva 1937/2019 propone sicuramente sfide importanti sotto un profilo **giuslavoristico**: ad esempio, la platea dei cd. «whistleblower» meritevoli di tutela si allarga fino ad includere coloro che abbiano acquisito informazioni in merito a violazioni in un **contesto lavorativo**, sia **privato** che **pubblico**. Nelle previsioni della Direttiva tali informazioni potranno essere state acquisite anche in una **fase prodromica** all'instaurazione del rapporto ovvero successivamente alla sua **cessazione**.

Alert Compliance

La Direttiva prevede l'inclusione nel perimetro di tutela (tra gli altri, ed in aggiunta ai lavoratori subordinati) **almeno** di lavoratori autonomi, volontari, tirocinanti anche non retribuiti, di qualsiasi persona che lavora sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori, al fine di coprire l'insieme delle persone collegate in senso ampio all'organizzazione in cui si è verificata la violazione. In un'ottica di protezione del soggetto economicamente vulnerabile, poi, le misure di tutela dovranno essere allargate a ricomprendere **soggetti connessi** al segnalante e che potrebbero rischiare ritorsioni in un contesto lavorativo, quali **colleghi** o **parenti**.

Alert Compliance

L'ampliamento richiederà una attenta valutazione delle **misure procedurali organizzative** e di **tutela** eventualmente già apprestate, nonché una riflessione dedicata alle **disposizioni contrattuali e disciplinari** più adeguate alle diverse tipologie di segnalanti da considerare.

In tale contesto, occorrerà prestare particolare attenzione anche alle **misure** (tecniche e organizzative) apprestate a **protezione dell'identità dei segnalanti** nonché a **tutela della riservatezza** (in tutte le fasi della procedura) delle **informazioni personali** contenute nelle segnalazioni.

Alert Compliance

In particolare, sarà necessario:

- definire un **organigramma dei referenti coinvolti nella gestione del sistema di *whistleblowing***, volto ad identificare le funzioni aziendali/di Gruppo competenti per la gestione e l'analisi delle segnalazioni;
- disegnare una ***policy*** che regoli, ad esempio, le modalità di gestione dei canali di segnalazione e delle attività di indagine, e definisca l'oggetto e i destinatari delle segnalazioni, nonché il ruolo e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti;
- tracciare il ***flow chart*** dei flussi relativi alla gestione della segnalazione e le ***relazioni*** con eventuali altri canali di segnalazione esistenti.

Alert Compliance

La **piena trasposizione della Direttiva UE 1937/2019**, sommata alle tutele già esistenti nel nostro ordinamento, e agli ulteriori spunti di riflessione e di riforma che certamente verranno sollecitati da più fronti, **ci si auspica possa consentire il raggiungimento di una disciplina del whistleblowing e delle tutele previste in favore dei segnalanti maggiormente uniforme, moderna e rafforzata.**

Alert Compliance

Team

Josephine Romano

Ida Palombella

Alessandra Maniglio

Ivana Azzollini

Paola Gribaldo

Pietro Boccaccini

Cecilia Pontiggia

Marianna Regillo

Caterina Pellegrino

Alessandro Amoroso

Alert Compliance